



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Fax 095 7410717

C.F. 00453970873

Provincia di Catania
SETTORE URBANISTICA
SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 19 Reg. Gen. Ord.

DEL 19 APR. 2018

e n° 04 Urb.ca

DEL 19 APR. 2018

Oggetto: INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE, SOSPENSIONE E MESSA IN PRISTINO DI OPERE EDILI ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA (art. 31 D.P.R. 06/06/2001 N°380 ex art. 7 L. 28/02/1985 n. 47).

PROPRIETARIO RESPONSABILE DELL'ABUSO

Sig. **SELMI Mario** nato ad Acireale il 25/11/1963 – C.F.: SLM MRA 63S25 A028Y e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Agnano n°3, proprietario per 6/36 e per 10/12 in regime di comunione dei beni.

UBICAZIONE OPERE ABUSIVE:

Via Agnano n°3 (piano terra) insistente su area in catasto terreni al foglio 8 particella 537.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

DIRETTORE DEI LAVORI:

non individuato in verbale

IL DIRIGENTE SERVIZIO REPRESSIONE ABUSIVISMO EDILIZIO

Vista la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della L. N. n°326/2003, prot. gen. n°34388 del 10/12/2004, ns. rif. B/479 presentata a nome di SELMI Mario, nato ad Acireale (CT) il 25/11/1963 – C.F.: SLM MRA 63S25 A028Y e residente a San Giovanni La Punta (CT) in Via Agnano n°3, per le opere abusivamente realizzate in questa Via Agnano s.n.c., consistenti in: *“trattasi della realizzazione di un modesto fabbricato a piano terra”* insistente su area in catasto terreni al foglio 8 particella 537;

Visto l'art. 31 comma 2 della legge 47/85 e s.m.i., il quale stabilisce che per poter conseguire la concessione edilizia in sanatoria, gli immobili devono essere ultimati per quanto concerne le istanze presentate ai sensi della legge n°47/85, alla data del 30/09/1983, quelle di cui alla legge n°724/94, entro il 31/12/1993, mentre per quelle di cui alla legge n°326/2003, entro il 31/03/2003, intendendo per ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di diniego prot. gen. n°13009 del 02/05/2017, il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza in data 08/06/2017, con la quale il Responsabile del procedimento ha espresso il seguente parere:

“Trattasi della realizzazione di un modesto fabbricato a piano terra.

Da un confronto dell'aerofotogrammetria aggiornata al mese di agosto 2003 e dell'aerofotografia aggiornata al mese di marzo 2012 in dotazione all'Ufficio, è stato possibile rilevare che in quella risalente al mese di agosto 2003 risulta individuato soltanto il modesto fabbricato a piano terra, mentre nell'aerofotografia risalente al mese di marzo 2012, si evidenzia che le opere oggetto di condono edilizio hanno subito un incremento di superficie rispetto al preesistente fabbricato a piano terra, il quale risulterebbe ampliato nella sua consistenza originaria in epoca successiva al mese di agosto 2003.

Considerato pertanto, che l'ampliamento nella sua consistenza originaria del preesistente fabbricato a piano terra, presumibilmente, è stato realizzato in epoca successiva al 31/03/2003 e ritenuta, ai sensi dell'art. 40, comma 1°, della Legge n°47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza, per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le ulteriori opere abusive non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, pertanto, dall'esame degli atti esistenti nel fascicolo, si esprime parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”.

Preso atto che il proprietario non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Visto il provvedimento di diniego n°16/2017, prot. gen. n°20520 del 10/07/2017, notificato in data 19/07/2017, ai sensi dell'art.140 c.p.c., il cui plico risulta restituito per compiuta giacenza, con il quale veniva denegato il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le opere abusive meglio in epigrafe descritte, insistente su area riportata in catasto terreni al foglio 8 particella 537, ed ubicate in questa in questa Via Agnano snc, piano terra, riferita all'istanza registrata al prot. gen n°34388 del 10/12/2004, ns. rif. B/479 presentata a nome di SELMI Mario, ritenuta ai sensi dell'art.40, comma 1°, L.47/85, la dolosa infedeltà della relativa istanza per la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze riscontrate agli atti, in quanto le opere abusive non avevano i requisiti di sanabilità previsti dalla Legge n°326/2003, L. n°47/85 e L.R. n. 37/85 e s.m.i., considerato che l'ampliamento nella sua consistenza originaria del preesistente fabbricato a piano terra, risulterebbe realizzato in epoca successiva al 31/03/2003, termine entro il quale dovevano risultare ultimati gli abusi, oggetto di condono edilizio ai sensi della legge n°326/03, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria;

Vista la nota prot. n°30/S.T./P.M. del 12/02/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali avente come oggetto: Accertamento di abuso edilizio compiuto nell'immobile sito in questa via Agnano n°3, di proprietà di Selmi Mario, nato ad Acireale il 25/11/1963 e residente in San Giovanni La Punta via Agnano n°3, dal quale si rileva la realizzazione di una villetta per civile abitazione a piano terra, con annessa tettoia nell'immobile sito in questa via Agnano n°3 per il quale risulta presentata istanza di condono edilizio ai sensi della L. n°326/03, con prot. gen. n°34338 del 10/12/2004, denegata e, consistente per come testualmente riportato in tale accertamento in: *“ ... omissis ... Si premette che in data 10/12/2004 il predetto sig. Selmi Mario figura aver presentato domanda condono edilizio prot. 34388 del 10/12/2004 ai sensi della L. 326/03, avente per oggetto un modesto fabbricato a piano terra, dalla cui istruzione tecnica è emersa una attuale maggiore consistenza con evidente ampliamento abusivo riconducibile ad un periodo ricompreso tra l'agosto 2003 ed il marzo 2012, (erroneamente dicembre 2012) date di due diversi rilevamenti aerofotogrammetrici e che pertanto, non ne consentirebbe la sanabilità con la predetta L. 326/03.*

In fase di sopralluogo si è accertata l'esistenza di una villetta per civile abitazione a piano terra della superficie di circa mq. 110 e mc. 330 rifinita in ogni sua parte ed abitata dallo stesso proprietario, con annessa tettoia di circa mq. 25. Per il fabbricato principale figurano impiegate strutture portanti in c.a., muratura e copertura a tetto

mentre per la tettoia elementi verticali in muratura di blocchi v.c. sormontati da travi in legno e pannelli prefabbricati isotermissi ... omississ ... ”;

Vista la comunicazione di apertura del procedimento amministrativo (art. 7 legge n°241/90) prot. gen. n°5752 del 16/02/2018, consegnata in data 06/03/2018;

Preso atto che il proprietario non ha fatto pervenire osservazione nei termini di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della Legge Regionale n. 17/2004;

Preso atto che l'aerofotogrammetria e conseguente ortofoto, aggiornate al mese di agosto 2003 in dotazione all'Ufficio, trasmessa dall'ARTA Sicilia è collaudata alla data dell'agosto 2003 dall'ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate;

Considerato che le suddette opere sono state eseguite abusivamente, in assenza di idoneo titolo abilitativo, per cui occorre applicare le sanzioni previste dall'art. 31 del D.P.R. 380/01 c. 2 ovvero con l'ordine di demolizione delle stesse;

Vista la circolare dell'ARTA n°3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 4-bis, introdotto all'articolo 31 del DPR n°380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente, decorso il termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 7 della Legge 28/02/85 n° 47 così come sostituito dall'art.31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

Visti gli atti d'ufficio, i vigenti strumenti urbanistici e le norme che disciplinano l'edificazione nelle aree interessate da detti lavori;
per i motivi meglio illustrati in epigrafe:

ORDINA

al Sig. Selmi Mario, per come sopra meglio generalizzato, quale attuale proprietario e responsabile dell'abuso, la **SOSPENSIONE** dei lavori e ingiunge a provvedere a propria cura e spese alla **DEMOLIZIONE**, delle opere edilizie abusive, per come descritte nel verbale di accertamento di cui alla nota prot. n°30/S.T./P.M. del 12/02/2018, del locale Comando Polizia Municipale Servizi Territoriali, consistenti nella realizzazione di una villetta per civile abitazione a piano terra, della superficie di circa mq. 110,00 e mc. 330 rifinita in ogni sua parte ed abitata dallo stesso proprietario, con annessa tettoia di circa mq. 25,00, il tutto insistente nell'immobile sito in questa via Agnano n°3, in catasto terreni al foglio 8 particella 537, in quanto le relative opere non risultano ultimate in epoca precedente al 31/03/2003, termine entro il quale dovevano risultare ultimati gli abusi, oggetto di condono edilizio ai sensi della legge n°326/03, presupposto essenziale per conseguire la concessione in sanatoria, nonché al ripristino dei luoghi entro il termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento;

AVVERTE

- Che, in caso di accertata inottemperanza al ripristino dei luoghi, dovrà essere pagata: nelle more della definizione del regolamento tendente a definire l'esatta quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla predetta circolare ARTA n°3 del 28/05/2015, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima pari ad €. 2.000,00 (euro duemila/00) da corrispondere a mezzo di versamento sul c/c postale n°62720685, ovvero versamento IBAN IT0400760116900000062720685, intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta, entro dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni novanta (90) dalla notifica del presente provvedimento.
- Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il sopra assegnato termine saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme maggiorate con le sanzioni sopra indicate, nonché con le relative spese di istruttoria e segreteria.

AVVERTE


- Che l'accertata inottemperanza, notificata alla ditta interessata, costituirà titolo per la gratuita immissione in possesso delle opere e dell'area di sedime dell'abuso sopra descritto al punto 2, con le modalità e procedure di cui all'art. 7 della legge 47/85, così come sostituito dall'art. 31 del D.P.R. 06/06/2001 n°380, al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni La Punta, che provvederà alla loro demolizione e ripristino dei luoghi con rivalsa delle conseguenti spese a carico della sopra individuata ditta responsabile inadempiente.
- Che, nel caso sia stato effettuato il sequestro penale delle suddette opere abusive, prima di eseguire la demolizione, dovrà provvedersi alla richiesta ed ottenimento del provvedimento di dissequestro da parte del Giudice Penale.

DISPONE

- La presente ordinanza, da registrarsi, numerarsi e collazionarsi, presso la Segreteria Generale, per gli adempimenti previsti dall'art. 7 comma settimo della legge n°47/85, così come sostituito dall'art. 31 comma settimo del D.P.R. 06/06/2001 n°380, il Settore Urbanistica di questo Comune procederà, decorsi i tempi assegnati al recupero delle somme di cui alla sanzione pecuniaria, maggiorata degli interessi maturati per more e ogni altra relativa spesa sostenuta e gravante, nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 504/92.
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio comunale, la notifica ai responsabili dell'abuso ai sensi dell'art. 6 della legge n°47/85 così come sostituito dall'art. 29 del D.P.R. del 06/06/01 n. 380.
- La trasmissione di copia della presente alla Procura della Repubblica di Catania, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Agenzia delle Entrate di Catania, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, alle Aziende o Consorzi che erogano servizio idrico quali Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., al Servizio Elettrico Nazionale, alla TELECOM ITALIA.
- La trasmissione all'Ufficio sanatoria edilizia di questo Ente.
- La trasmissione al locale Comando di Polizia Municipale incaricato, per gli effetti della presente, della comunicazione delle risultanze di verifica sull'ottemperanza decorso il termine soprassegnato dall'avvenuta notifica ai responsabili.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della presente.

San Giovanni La Punta, li


Il Tecnico Istruttore
(Geom. M. Calvagno)



19 APR 2018



Il Funzionario Dirigente
(Dott. M. Maccarrone)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____, Messo
Notificatore, del Comune di San Giovanni la Punta, ho notificato il presente atto al
Sig. _____ in _____

_____ n. _____ consegnandone copia a mani a

San Giovanni la Punta, li _____

Il Messo Notificatore
